Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 13 Aprile - Giugno 2003

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

Il punto su… 1

Sex-Abuse Time-Line Diagrams

Editoriale
di Luisella de Cataldo

Note in ordine a "Riflessioni sul tema della compatibilità" 3

di Domenico Carponi Schittar

Il Processo Penale Minorile 4

di Lucia Chiappinelli

Notizie dall'Associazione 7

Convegni e Seminari 7

Freschi di Stampa 7

Grafici 8

IL PUNTO SU…

"Sex-Abuse Time-Line Diagrams"

diagrammi delle linee temporali dell'abuso sessuale

ovvero:

"Come discriminare fra trauma da abuso sessuale e trauma da 'iter processuale' o 'terapeutico'"

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

Un minore presunto abusato quando arriva all'attenzione dello psicologo incaricato di eseguire una valutazione psicodiagnostica presenta, solitamente, una serie di sintomi (cosiddetti indicatori') di entità e natura variabile caratterizzati – il dato è ormai indiscusso – dalla aspecificità. Il problema da risolvere è quindi quello di capire a quale tipo di trauma (sessuale, da separazione dei genitori, da difficoltà familiari, da condizioni legate alla fase evolutiva ecc.) sia riconducibile lo stato di sofferenza riscontrato nel bambino. E' parere generalmente condiviso che il problema non possa essere risolto con lo strumento testale. "I test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, CAT e TAT, FAT, Blacky, Favole di Duss ecc) non sono utilizzabili per la diagnosi specifica di abuso sessuale, in quanto gli studi (Waterman e Lusk, 1993) non dimostrano significative differenze tra minori sessualmente abusati e non, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e/o traumatiche. Essi possono fornire soltanto indicazioni relative alla struttura di personalità del soggetto, al suo assetto relazionale e alla qualità degli eventuali disturbi psicopatologici**".** (Caffo, Camerini, *Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia* McGraw-Hill 2002 p. 362).

Sappiamo – anche questo è un dato di fatto incontrovertibile – che raramente all'attenzione dell'esperto arriva un soggetto 'vergine' da manipolazioni da parte degli adulti di riferimento (come la letteratura segnala nei casi di abuso denunciati nel corso di separazioni conflittuali), da fantasie, fraintendimenti, falsi ricordi che possono aver falsato, una volta per tutte, la sua memoria degli eventi. Una strada da percorrere potrebbe essere quella indicata da Gardner che propone di discriminare tra sintomi che insorgono prima della rivelazione e sintomi che emergono successivamente. Si tratta di una differenza che può essere di fondamentale importanza per stabilire se l'accusa è vera o falsa.

Riporto, qui di seguito, il lavoro di Gardner, da me tradotto con qualche libertà che non ne altera il significato.

"Le conseguenze di un abuso possono andare dalla mancanza di sintomi alla

psicosi, passando per tutti i punti intermedi. Pertanto, i sintomi che possono derivare da un abuso sessuale sono così vari da non poter essere ricompresi in nessuna specifica categoria. Talvolta l'esperienza dell'abuso è traumatica e la vittima può manifestare sintomi che giustificano una diagnosi di PTSD. Soggetti che sono stati sessualmente abusati non sviluppano sintomi da PTSD ma possono sviluppare problemi sessuali (inibizione sessuale, sessualità compulsiva) e una vasta gamma di forme di comportamento sessuale atipico (parafilie). E' interessante osservare che gli stessi sintomi si possono riscontrano in individui che sono stati sottoposti ad una forma sessualizzata di terapia nella quale vengono indotti a credere, senza che ce ne sia motivo, di essere stati sessualmente abusati. Questi soggetti possono sviluppare non solo sintomi sessuali ma anche sintomi che autorizzano ad una diagnosi di PTSD.
Per il paziente che è stati abusato in modo traumatico, il PTSD è sessuale. Per il paziente con una diagnosi di PTSD che non è stato sessualmente abusato il trauma può essere la "terapia" cioè un trattamento molto più 'programmante' e informativo di un percorso terapeutico. In questo caso, parlo di "Therapy trauma". Ci sono poi pazienti, specie minori sottoposti ad interrogatori dalla polizia, da 'validators', avvocati, PM, giudici, psichiatri, psicologi, operatori sociali e terapeuti che possono sviluppare una vasta gamma di sintomi derivanti da queste esperienze traumatiche e quindi giustificare una diagnosi di PTSD o una diagnosi sessuale e/o una varietà di altre diagnosi. In questi casi parlo di "Legal process trauma" perché per questi soggetti il trauma non è riconducibile ad un fatto sessuale ma al trauma derivante dall'iter processuale.

Per distinguere tra sintomi emersi prima della rivelazione e sintomi che si manifestano in epoca successiva, l'esperto dovrebbe ricostruire con molta attenzione l'evoluzione dell'accusa di abuso sessuale. Questa indagine dovrebbe essere condotta non solo con la presunta vittima, ma anche, quando possibile, con chi formula l'accusa cioè con l'adulto che spesso è un genitore. In ogni caso, bisognerebbe sempre intervistare insieme accusato e accusante. Ovviamente questa procedura non è sempre possibile, specie quando si entra nel contesto giudiziario penale.
Chi esamina dovrebbe iniziare con una domanda all'accusante di questo tipo: "Vorrei che lei, riandando indietro con il pensiero, mi dicesse quando è stata la prima volta che ha pensato che il bambino fosse stato abusato"; per poi chiedere "Esattamente, che cosa è accaduto che le ha fatto pensare che si era verificato un abuso sessuale?"; poi, "E qual'è stata la cosa che è successa dopo?" nell'intento di concentrare l'attenzione sul giorno della rivelazione del presunto abuso e la natura delle indagini che sono state condotte.
L'esperto dovrebbe poi individuare i vari effetti sintomatici dell'abuso emersi durante il tempo dell'abuso e successivamente, in un preciso e dettagliato continuum temporale.
A mio parere, i diagrammi che presento in questo lavoro - *"The sex-Abuse Time-Line Diagrams"* - facilitano l'inchiesta e sono molto utili se vengono riportati nella relazione peritale. Sono quattro e ognuno ha un suo scopo preciso. Il primo e il secondo sono per l'esperto e includono l'informazione che l'esperto deve considerare durante l'iter valutativo. Il terzo e il quarto includono solo il Time-Line e vanno presentati al soggetto nel corso della valutazione. Sarebbe inopportuno presentargli i primi due perché contengono informazioni che potrebbero contaminare il corretto svolgimento dell'intervista.
Il diagramma 1 (cfr pag 8: Sex-Abuse Time-Line Diagram n°1) è utilissimo in situazioni in cui ci sia stato un gap temporale tra l'ultima occasione di abuso e il momento della rivelazione come avviene, ad esempio, in situazioni in cui una donna adulta accusa un parente di averla sessualmente abusata quando era bambina. Il lasso di tempo riferito agli asseriti abusi in età infantile è rappresentato dallo spazio tra A e B. Il punto C indica il momento della terapia in cui i ricordi dell'abuso sono riemersi. Il punto D indica il momento in cui l'esperto conduce l'intervista.
Il grafico in fondo al diagramma 1 rappresenta gli effetti sintomatici di questo ultimo tipo di abuso. Come si può vedere, questo diagramma riporta il graduale incremento di sintomi tra i punti A-B. Dal momento dell'interruzione dell' abuso (punto B) sarebbe logico aspettarsi una graduale diminuzione di questi sintomi. Al punto C dovrebbero essere inferiori di quelli presenti al punto B e se non intervengono rivelazioni, interrogatori e 'terapie' questi sintomi dovrebbero continuare a decrescere fino al punto D. Se invece il soggetto, al punto C è sottoposto a 'terapia' e/o a al trauma da iter giudiziario, allora i sintomi potranno progressivamente aumentare al punto D.
Il lasso di tempo tra A e B corrisponde al periodo durante il quale ci si aspetta di vedere sintomi di abuso. In questo caso, ci si aspetta anche di trovare una sintomatologia residua nell'arco temporale tra B e C, specie se l'abuso ha avuto natura traumatica.
Quando l'abuso non c'è stato, non si dovrebbero riscontrare effetti sintomatici nè nello spazio A-B nè in quello B-C. In questo caso, si dovrebbero trovare effetti sintomatici solo durante il periodo C-D, illustrati nella parte bassa del diagramma nella figura 1. E' possibile (ma improbabile) che i sintomi che si manifestano nell'arco temporale C-D del diagramma possano essere il risultato di ricordi non emersi della prima infanzia, ma è più probabile che siano causati dalla suggestione se non addirittura dall'induzione messa in atto nel corso della 'terapia'. Naturalmente, anche se importante, questo è solo uno dei tanti fattori che bisogna considerare quando si cerca di discriminare tra accusa vera e falsa.
Lo stesso diagramma è utile nel contesto della scuola materna in cui c'è un gap temporale tra l'ultima possibile occasione di esposizione all'abuso e il momento della rivelazione. La situazione classica è quella del bambino che è stato in quella scuola in un particolare anno rappresentato dallo spazio tra A e B. Settimane, mesi o anni dopo comincia a girare la voce che qualcuno del personale scolastico molestava sessualmente i bambini. Le investigazioni iniziano e al punto C i bambini rivelano il presunto abuso che si sarebbe verificato durante il lasso di tempo tra A e B. Può seguire una serie di interviste, talvolta coercitive e sessualizzate.
Sintomi che sorgono durante lo spazio C-D, sintomi che sono la conseguenza del legal process trauma, è facile che siano l'effetto degli interrogatori e degli esami. Spesso, in queste circostanze, il bambino viene messo in 'terapia' al punto C e i sintomi che si osservano sono il risultato della combinazione del

trauma da iter giudiziario e del trauma da 'terapia'. Se il bambino fosse stato davvero molestato durante il periodo A-B, cioè nel periodo di frequenza scolastica, allora ci si aspetterebbe di vederne i sintomi durante il periodo A-B e durante il periodo B-C. Al punto C, l'esperto, dovrebbe riscontrare i sintomi residuali dell'abuso sessuale. Se al bambino, a quel punto, viene evitato il trauma legale o terapeutico, allora si potrebbe prevedere una riduzione dei sintomi in frequenza e durata, come illustrato dalla linea spezzata nel diagramma 1 'effetti sintomatici'. Questa stessa figura può essere utilmente adoperata in altre situazioni di ritardata accusa (sacerdoti, educatori, addetti alla ricreazione, maestri e anche estranei).

La figura 2 (cfr pag 8: Sex-Abuse Time-Line Diagram n°2) è utile nei casi in cui il tempo dell'ultima occasione di esposizione all'abuso (B) coincide o è molto vicina al momento della rivelazione (C), ad esempio, quando una madre vede il marito o il patrigno che abusa del bambino o quando una madre separata nel chiedere notizie alla figlia che è stata in vista al padre, da quello che la bambina racconta capisce che c'è stato un possibile abuso. In questi casi il duplice trauma legale e terapeutico può intensificare i sintomi e/o porta a galla sintomi che altrimenti avrebbero potuto non emergere. Il più alto dei due triangoli alla base della figura 2 indica i previsti effetti sintomatici nel caso di un effettivo abuso sessuale. Come si vede dal diagramma, è previsto un graduale aumento dei sintomi nel periodo A-B. Al punto B, che segna l'allontanamento dell'abusante e quindi delle occasioni di abuso, sarebbe prevedibile una graduale diminuzione degli effetti sintomatici, rappresentati dalla linea spezzata tra B/C a D. Tuttavia, se il bambino è sottoposto al duplice trauma legale/terapia, la riduzione dei sintomi non si verifica: anzi, si noterà un aumento, rappresentato dalla parte superiore della linea B/C-D. Nella parte bassa del grafico è rappresentata la situazione che si osserverà quando non c'è stato abuso sessuale. Allora, si verifica una rapida apparizione di sintomi al punto B/C in graduale aumento nel tempo a seguito dell'inizio della fase del legal trauma.

Questi diagrammi possono anche essere utili in casi di indagini che riguardano la 'reinterpretazione retrospettiva', un fenomeno ben conosciuto nelle false accuse di abuso sessuale in cui comportamenti che durante il periodo corrispondente all'abuso erano attribuiti ad altre cause, dopo la rivelazione, vengono reinterpretati in modo da diventare prove della realtà dell'abuso sessuale.

Altrettanto utili possono essere per delineare il meccanismo della 'patologizzazione del normale' per il quale comportamenti che erano considerati normali durante il periodo del presunto abuso, diventano, retrospettivamente, manifestazioni dell'abuso sessuale.

Note in ordine a "Riflessioni sul tema della compatibilità"

di
Domenico Carponi Schittar

Avvocato, Foro di Venezia
Istituto Nazionale di Scienze Forensi, Formazione & Sicurezza

L'articolo di Luisella de Cataldo Neuburger apparso nel numero 12° della Newsletter della Associazione mi spinge ad alcune osservazioni adesive che considero utili con riguardo alla prova rispettivamente da produrre (dal pubblico ministero), da provocare (ad opera della difesa), da giudicare (dell'organo decidente) anche a mezzo dei loro bracci: i consulenti e i periti.

Vi sono "campi" particolarmente sensibili del diritto penale vivente – le violenze sessuali sono tra quelli, e lo sono tanto più quando la violenza sia denunciata in danno di un soggetto in età minore, con una intensificazione geometrica universalmente proporzionale al decrescere dell'età di costui – nei quali s'innesca nel giudizio sulla avvenuta consumazione del fatto che è meramente "possibile", quello che è "probabile" e quello che "è provato".

Poiché il fare chiarezza sulla portata di questi tre qualificativi può giovare a chiunque sia posto a confrontarsi con eventi quale quello considerato varrà la pena di soffermarcisi.

L'aggettivo di minor rilevanza, quanto all'analisi prospettata è "possibile". In effetti nel parametro "possibilità" di commissione di qualsiasi reato non solo di natura sessuale può essere fatto rientrare un numero indefinito di soggetti fisicamente capaci (addirittura senza distinzione di sesso quanto a talune specifiche manifestazioni di violenza).

Sulla base di tale criterio di giudizio dovrebbe affermarsi che la consumazione del reato volta in volta considerato è possibile tanto con riguardo a qualsiasi imputato quanto lo sarebbe se la relativa accusa venisse mossa al suo difensore.

Del tutto diverso, quanto a impatto sul da farsi nel procedimento e per il giudizio, è il discorso sul "probabile".

Infatti il "probabile", con riferimento alla attribuzione di un determinato fatto a un individuo o a più individui, comporta un pre-giudizio orientativo sulla sussistenza o ricorrenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che – ripeto: a titolo orientativo – possono consentire di individuare uno o più soggetti che potrebbero aver consumato il reato in indagine e nel contempo di escludere quello o quelli che non si sarebbero trovati nelle condizioni per commetterlo.

A titolo di esempio in positivo, comporta una conclusione di probabilità quanto alla commissione di una violenza sessuale su un bambino da parte di un soggetto il concorrere di circostanze quali il rapporto di conoscenza tra i due, la compresenza degli stessi in luoghi e tempi prossimi all'evento, un precedente di violenza carnale a carico dell'indagato in danno di persona maggiorenni.

Allo stesso modo, però, andrebbe concluso con un giudizio di probabilità anche l'esame della situazione di un soggetto, assolutamente sconosciuto alla vittima, che corrispondesse alla descrizione data dell'aggressore, il cui curriculum fosse caratterizzato dalla consumazione di fatti simili, per natura e modalità esecutiva, a quelli in considerazione.

Il concorso di più soggetti in una situazione oggettiva e soggettiva che rendono "probabile" o quanto meno "non improbabile", la consumazione da parte loro del reato per il quale si procede, rende più facile il discorso che segue in ordine alla prova della consumazione del reato da parte di almeno uno di essi.

"La probabilità" di per se stessa non costituisce neppure una presunzione: rappresenta soltanto il frutto di un giudizio selettivo che – quando concerna un'indagine, che per sua natura si svol-

ge su soggetti assistiti da una presunzione di innocenza – è finalizzato soprattutto a individuare quanti siano da escludere dal sospetto di colpevolezza onde evitare loro indebiti turbamenti.
In conclusione: per il pubblico ministero e per la parte offesa la conclusione quanto alla probabile commissione di reato ad opera di un determinato soggetto costituisce una ipotesi di lavoro da convalidare attraverso la produzione e provocazione di prove.
Come ha scritto la de Cataldo Neuburger, "la violenza sessuale sul minore è reato di solito senza testimoni e senza segni specifici che la documentino"; il che significa che si tratta di reati relativamente ai quali manca la prova diretta della loro consumazione da parte dell'autore.
Il che, però, corrisponde anche a una situazione di perpetuazione della condizione di mera "probabilità" di corretta individuazione dell'autore del fatto.
Cosa consente il trascorrere della condizione di "mera probabilità" a quella di "ritenuta colpevolezza del soggetto riguardato dall'indagine?
Evidentemente si tratta del complesso di principi di prova indiretta che vanno dagli indizi alle massime di esperienza i quali, se coerenti e confluenti, possono supplire efficacemente alla mancanza della prova diretta.
Risposta che impone subito di chiedersi quando quegli elementi esplichino simile efficacia.
La si può attribuire loro soltanto se essi non siano controbilanciati da altre risultanze – tanto più se dirette, ma anche se indirette – incompatibili con loro perché di segno contrario. Oppure atte a neutralizzare il giudizio che consentirebbe di concludere che l'ipotesi della consumazione del medesimo fatto da parte di un altro soggetto tra quelli eventualmente considerati, diverso dall'indagato-imputato, non sarebbe il probabile autore. Come si vede verte in un settore nel quale ciò che è probabile – perché assistito da condizioni di possibilità oggettive e soggettive – fa aggio molto spesso su quanto - vero o non vero – può ritenersi oggettivamente accertato.
Il pericolo maggiore è rappresentato, in simile situazione, dal fatto che altro aggio possa essere fatto dal solo accertamento materiale che nella specie è frequentemente disponibile (ossia l'azione oggettivamente consumata sul minore) accompagnato dall'ansia di non consentire che quella azione, e il corrispondente danno e il concomitante pericolo, rimangano senza soddisfazione.
Un'ansia pericolosa e fuorviante che non solo può ledere ingiustamente l'innocente ma può provocare danni maggiori di quelli prodotti dal reato nel soggetto che indirettamente dovrebbe essere ripagato dalla punizione del reo.
Come avviene – come è avvenuto – ad esempio, quando un giudizio fondato sulla probabilità ne colpisca un congiunto relativamente al quale solo tardivamente la vittima si renderà conto del fatto che si trattasse di soggetto del tutto estraneo al reato.

IL PROCESSO PENALE MINORILE

di
Lucia Chiappinelli

Psicologa
Istituto Penale per i Minorenni di Roma,
Dipartimento Giustizia Minorile
Ministero della Giustizia
Resp. Settore Psicologia Giuridica CEIPA
Socio Ordinario AIPG

Nell'ultimo ventennio si è avuto modo di registrare una sempre maggiore attenzione a porre al centro degli interventi in campo giuridico sia penale che civile l'interesse del minore, dunque la sua personalità e la garanzia del rispetto dei suoi bisogni.
E' in questo humus che il "nuovo" codice di procedura penale per i minorenni, il primo specifico per i minori nel nostro paese, nasce regolato dalla Legge n. 448/88 entrata poi in vigore il 24 ottobre del 1989.
La linea guida di riferimento di tale normativa trova le sue radici in due autorevoli documenti internazionali:
1) **Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'Amministrazione della Giustizia Minorile o Regole di Pechino** approvata nel novembre 1985 e la
2**) Raccomandazione n.20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa circa le reazioni sociali della delinquenza minorile** approvata nel settembre 1987
nei quali vengono ribaditi tre principi fondamentali di fatto poi costituenti la linea ideologica di riferimento della legge 448/88:
-1) il diritto del minore alle garanzie processuali
-2) la riduzione al minimo dei rischi derivanti dal contatto con il sistema giudiziario e carcerario
-3) la specializzazione degli operatori della giustizia minorile.

L'entrata in vigore della 448/88 viene quindi a collocarsi come la risposta necessaria al diritto del minore ad avere un proprio processo penale avente come obiettivo non solo l'accertamento sul fatto e sulle responsabilità del reo, ma la conoscenza e l'approfondimento della personalità del minore che violando una legge penale commette un reato.
Dunque, mentre per gli adulti l'art.220 del c.p.p. sancisce il divieto di accertamenti sulla personalità al di fuori di indagini su vizio totale o parziale di mente, l'art.9 della normativa in materia di procedura penale minorile, al contrario, pone in risalto l'accertamento della personalità del minorenne come elemento indispensabile per l'Autorità Giudiziaria nella valutazione della responsabilità dell'azione reato e della risposta penale più idonea da dare ad essa.
Il minore non solo quindi viene considerato in grado di sostenere un processo, ma ancor di più viene posto ad assumere un ruolo attivo nel procedimento penale che lo riguarda, viene visto non più come oggetto da tutelare e proteggere bensì come soggetto titolare di bisogni e interessi.
Ad esso vengono garantiti dei diritti quali quello della **riservatezza** in sede di processo. L'udienza nel processo minorile infatti non è pubblica anche se in base all'art.32 della normativa in materia il minore ultrasedicenne può scegliere, previa autorizzazione del giudice, di aprire l'accesso al pubblico durante l'udienza a suo carico.
Viene inoltre garantita al minorenne autore di reato l'adeguata **assistenza psicologica** in ogni stato e grado del procedimento che lo riguarda, ciò al fine di rassicurarlo in un contesto dalle forti connotazioni ansiogene; gli viene, inoltre, garantita l'attenzione a rendere comprensibile quanto il processo va definendo, nonché ogni eventuale decisione dal giudice disposta.
Attenzione importante, questa, perché gli si possa offrire un ruolo senza dubbio più costruttivo nel processo di ela-

borazione dell'esperienza che lo vede coinvolto.
Con queste premesse il processo penale minorile, spogliandosi dell'alone di negatività, deve potersi considerare una risposta sociale che, attivando nel soggetto risorse ed energie, possa ostacolare la designazione del minore come deviante, riqualificarlo nel suo contesto ambientale per ridefinirlo anche nel contesto sociale.
In questa ottica quindi l'orientamento è quello di non soffermarsi al passato ma di proiettarsi al futuro valutando le risorse disponibili per un progetto educativo e di protezione che porti il minore fuori dal penale.
Nel raggiungimento di questo obiettivo il giudice del processo penale minorile, utilizzando gli strumenti che la normativa in materia gli offre, ridefinisce il suo ruolo di super partes e si pone in rapporto con il minore ad un livello necessariamente più simmetrico.
Attraverso le sue stesse decisioni, l'Autorità Giudiziaria tenta di ridurre al minimo la sua presenza formale e, attivando operatori tecnici specializzati (Assistenti Sociali, Educatori e Psicologi) dei Servizi Minorili della Giustizia previsti dal D.L.vo 272/89 recante le norme attuative della Legge 448/88, acquisisce elementi circa le risorse personali e di contesto del minore autore di reato al fine di valutare per questi la risposta penale più idonea inclusa la possibilità di adottare provvedimenti civili a suo carico.

Di qui l'importanza che la risposta parta da una analisi concreta delle risorse disponibili e che risponda alle reali capacità del soggetto, perché un intervento non adeguatamente misurato rispetto alle sue effettive potenzialità potrebbe produrre nel minore una reazione contraria che di fatto lo porterebbe a confrontarsi con un ulteriore fallimento cristallizzando una identità negativa deviante.
A tale scopo viene data facoltà al giudice di allargare il proprio bagaglio di conoscenze circa il minore ascoltando persone che possano dare informazioni sullo stesso ed acquisendo il parere di esperti anche senza alcuna formalità e non esclusivamente, come la legge precedente lo prevedeva, attraverso la perizia per incapacità di intendere e di volere.

L'accertamento delle risorse familiari ed ambientali così acquisita condizionerà dunque la risposta penale che sarà tanto più abbandonica o contenitiva e istituzionale quanto più queste risulteranno scarse.
Mentre in passato con la legge del 1934 era obbligatorio l'arresto in flagranza anche nei confronti di un minore alla prima denuncia anche se relativa ad un reato di lieve entità, la nuova legge nell'art.3 stabilisce facoltativo l'arresto e solo per situazioni gravi prevede l'alternativa delle misure cautelari il più delle volte non detentive.
Il principio del minimalismo della risposta istituzionale, orientativo nel nuovo processo penale minorile, si evidenzia dunque come pregnante nella decisione da parte del giudice in relazione alla risposta penale, ma tuttavia selettivo rispetto ad una utenza più svantaggiata.
Quanto appena affermato ci fa supporre che gli aspetti più innovativi del nuovo processo penale minorile vadano a vantaggio delle fasce meno deprivilegiate in termini di risorse familiari mentre, al contrario, per le fasce svantaggiate e soprattutto per i minori stranieri e i nomadi, che ultimamente costituiscono un problema urgente da affrontare per l'Italia, la risposta sembra essere più orientata verso l'istituzionalizzazione o comunque più confusa e abbandonica.
Dai dati statistici relativi agli ingressi negli Istituti Penali Minorili (I.P.M.), di fatto riscontriamo che molto alte (68,9% nel 1998) sono le percentuali di extracomunitari e nomadi che non godono di soluzioni alternative alla custodia cautelare finendo quindi in carcere.
Le misure cautelari a cui prima si faceva cenno saranno dunque applicate dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) in situazioni di particolare gravità e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere nel minore i processi educativi in atto (art.19).
Il giudice quindi con la nuova normativa potrà prevedere, in alternativa alla custodia cautelare, l'applicazione delle **PRESCRIZIONI (art.20)** che nello specifico possono riguardare attività di studio o di lavoro o comunque attività pedagogicamente utili, andando così a definire un progetto individualizzato, comprensibile negli obiettivi e misurato rispetto alle effettive capacità e risorse sia personali che familiari del minore.

Le indicazioni inscritte nell'ordinanza di tale misura cautelare, pur avendo un carattere di obbligatorietà, lasceranno spazio all'autodeterminazione ed avranno come obiettivo la responsabilizzazione del minore stesso rispetto alle proprie azioni.
Le prescrizioni dovranno così attivare nel soggetto un processo di rivisitazione in chiave critica dell'azione deviante commessa alla luce del significato sociale ed in rapporto al sistema normativo che definisce quella specifica azione come illegale.
In situazioni richiedenti necessità cautelari più "controllate", il giudice potrà disporre la **PERMANENZA IN CASA (art.21),** provvedimento con il quale si intende attivare un percorso di maturazione e di cambiamento del minore sotto la guida dei genitori anche al fine di responsabilizzare questi ultimi, spesso parte in causa nella costruzione del percorso deviante dello stesso.
Al centro tra la permanenza a casa e l'istituzionalizzazione, **il COLLOCAMENTO IN COMUNITA (art.22)** si pone come provvedimento che il giudice potrà utilizzare per quei minori rispetto ai quali viene ad evidenziarsi l'inadeguatezza del nucleo familiare di appartenenza.
L'applicazione di tale misura cautelare, tuttavia, trova impedimenti di tipo pratico relativi al reperimento delle strutture comunitarie attualmente carenti nel numero e/o poco specializzate per l'accoglienza di minori che, al di là dell'agito deviante, sempre più spesso manifestano forme di disagio psicologico, psichiatrico o ancora problematiche relative all'uso o abuso di sostanze psicotrope.
In tutte le altre circostanze che non prevedono l'arresto, il minore denunciato attenderà il processo in stato di libertà.
Il minore autore di reato quindi, sia se sottoposto a misura cautelare, sia se denunciato a piede libero, dovrà attendere la fissazione dell'Udienza Preliminare (GUP) che rappresenta il primo livello del procedimento penale a suo carico.
In realtà, in alcuni casi previsti dalla normativa il minore potrebbe già in sede di GIP ottenere una risposta giudiziaria che lo veda fuoriuscire rapidamente dal circuito penale.
In tale sede infatti l'A.G. competente potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere o per perdono giudiziale

o per immaturità o per irrilevanza sociale del fatto (art.27).
Tuttavia, l'innovazione più densa di importanza del nuovo codice di procedura penale risulta essere l'introduzione della DIVERSION attraverso la quale, depenalizzando il fatto (art.27) e decriminalizzando l'autore (art.28), è quindi possibile
- Ridurre al minimo il contatto tra minore e sistema giudiziario;
- Decongestionare la giustizia, il carcere ed i processi con una riduzione dei costi economici;
- Attivare il minore con programmi sociali e di formazione opportunamente monitorati e sostenuti;
- Coinvolgere in un percorso di mediazione la vittima e l'autore del reato attraverso attività conciliative tra le parti o di restituzione reale o simbolica del danno da parte del reo.
Nel nuovo processo penale minorile, dunque, **l'art.27 - PROSCIOGLIMENTO PER IRRILEVANZA SOCIALE DEL FATTO**, rappresenta una forma di DIVERSION SENZA INTERVENTO che, applicata a discrezione del giudice in situazioni dove non si presenti la necessità di tutelare la collettività, sebbene favorisca una rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale, nasconde di contro il rischio legato alla discrezionalità dell'Autorità Giudiziaria procedente che ne decide l'applicazione.
Procedura, questa, che inevitabilmente finisce per creare una differenziazione soggettiva nella risposta penale applicata.
Tuttavia, l'innovazione ancora più rappresentativa della 448/88 è rappresentata **dall'art.28 - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA**, quale forma di DIVERSION CON INTERVENTO.
Con l'art.28, il minore autore della trasgressione, prima ancora che sia pronunciata una sentenza di condanna, ha la possibilità di ricevere una risposta non di tipo giudiziario ma gestita da organi extra giudiziari, come i Servizi Sociali, usufruendo quindi di un beneficio che gli offre l'opportunità di evitare la sanzione penale e di poterla sostituire con l'impegno in un progetto riorganizzativo del proprio stile esistenziale e dunque senz'altro più utile per sè stesso.
In base all'art.28 il GUP o il Giudice del dibattimento, quest'ultimo in misura più ridotta rispetto al primo, così come risulta dalle statistiche annuali riguardanti il territorio nazionale, può quindi decidere di sospendere il processo e valutare la personalità del minorenne al termine di un periodo di messa alla prova della durata da uno ad in massimo di tre anni durante i quali i Servizi Sociali del M.G.G. in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale, articoleranno un progetto di intervento opportunamente costruito a misura del minore e dallo stesso condiviso.
Durante il periodo di messa alla prova il minore verrà adeguatamente sostenuto e monitorato da operatori "tecnici" dei servizi sociali che lo "accompagneranno" per tutto il percorso fino all'udienza di verifica finale fissata al termine del periodo di messa alla prova, nella quale verrà definito l'esito della prova che se positivo porterà ad una sentenza di estinzione del reato, se negativo comporterà la prosecuzione dell'iter penale a suo carico.
Tecnicamente la messa alla prova potrebbe essere applicata per qualsiasi tipo di reato, in quanto la concessione di tale beneficio dipende dalle caratteristiche di personalità del minore e dalle sue capacità di poter trarre da tale esperienza una opportunità di cambiamento.
Il beneficio giuridico della messa alla prova, dunque, pone al centro non la singola azione deviante ma il minore che esprime il suo disagio attraverso essa.
Il soggetto viene posto quindi in una posizione attiva, gli si dà fiducia affinché possa uscire dal penale per merito proprio e non per altrui benevolenza.
L'autore del reato così non è più considerato oggetto di intervento ma lo si chiama in prima persona a gestire il suo stesso interesse, il suo futuro.
Sebbene non vi sia una regola esplicitata, il giudice ricorre all'applicazione dell'art.28 quando ha la certezza soggettiva che andando al giudizio debba ritenere colpevole il minore e che di conseguenza debba applicare una sanzione.
Il carattere implicito della misura stessa induce a ritenere che requisito fondamentale per l'applicazione di tale provvedimento sia che il minore si riconosca responsabile del reato, non avrebbe altrimenti senso l'impegno "dimostrativo" in un progetto che lo veda protagonista positivo della sua vita.
E' importante inoltre che il minore abbia una rete familiare e sociale di supporto e che sia consenziente al progetto proposto dal servizio sociale al quale egli stesso viene affidato per l'intero periodo della prova.
I servizi sociali acquistano all'interno di tale diversion un ruolo importantissimo, in quanto sono loro che definiscono il progetto, offrono aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia ed effettuano un monitoraggio costante sull'andamento della misura.
Diventa dunque fondamentale che il progetto sia un progetto comprensibile e potenzialmente realizzabile dal minore, ciò al fine di evitare ulteriori fallimenti che lederebbero la sua fragile autostima, un progetto che stia attento a non banalizzare eccessivamente la trasgressione e che al contempo miri all'attivazione di percorsi di cambiamento non necessariamente riempendo di nuovi impegni la vita del ragazzo ma semmai offrendo allo stesso un modo alternativo per affrontarli .
Da quanto detto possiamo dedurre che tale istituto viene ad essere destinato a quei soggetti che hanno indici prognostici positivi e che oltre ad avere una rete familiare e sociale contenitiva sembrano predisposti ad un impegno lavorativo o di studio.
In pratica la messa alla prova verrebbe adottata quando già esistono delle risorse adeguate, mentre non verrebbe nemmeno presa in considerazione per quei casi che risultano ormai compromessi.
A tale fascia appartengono i minori stranieri extracomunitari e nomadi per i quali risulta difficile l'applicazione dell'art. 28 in quanto minime o del tutto assenti le risorse proprie del contesto familiare ed ambientale di appartenenza.
Il provvedimento di messa alla prova inoltre può comprendere forme di mediazione tra la vittima e l'autore del reato.
Quella della **mediazione in campo penale**, rappresenta una delle maggiori novità nell'ambito della giustizia penale minorile che, dopo essere passata dal modello Retributivo-sanzionatorio a quello Riabilitativo, negli ultimi decenni ha trovato nel modello Riparativo la sua ideologia di riferimento.
Attraverso l'inserimento nell'ordinanza di messa alla prova di attività mediative tra l'autore del reato e la parte lesa si

intende perseguire il duplice obiettivo consistente nella rivalutazione della vittima che nel processo penale minorile non può costituirsi parte civile e nella possibile responsabilizzazione del minorenne imputato che attraverso un confronto con la parte lesa arriva a prendere consapevolezza dell'altro-vittima, del suo agito, nonché delle conseguenze concrete del reato da lui commesso su di questi.
La vittima così conquista uno spazio per esprimere le sue ragioni, i suoi vissuti e per incontrare e conoscere il suo aggressore, il reo invece viene indotto a riflettere sul suo agito e di conseguenza a predisporsi positivamente ad attività che possono comprendere la riconciliazione diretta con la parte offesa oppure, ove non si rilevino i presupposti per effettuare ciò, attività di pubblica utilità simbolicamente riparativa del danno commesso nei confronti della vittima.
Nella scelta di tale attività diviene così importante poter attivare il ragazzo in attività che abbiano una relazione reale o simbolica con la parte lesa, così se il reato è avvenuto ai danni di una persona anziana sarà opportuno ad esempio impegnare il minore in una attività di volontariato presso strutture ospitanti una utenza di tal genere.

L'art.28 quindi introduce nel processo minorile una ulteriore e ben più adeguata possibilità per il minorenne di fuoriuscire rapidamente dal circuito penale, possibilità che prima della riforma è stato possibile attuare solo attraverso forme paternalistiche come il perdono giudiziale o forme deresponsabilizzanti come il proscioglimento per immaturità ma comunque formule che vedono il minore "subire" un procedimento penale.
In entrambe queste circostanze, infatti, è possibile effettuare una lettura critica la cui considerazione diviene necessaria per un adeguato perseguimento dello spirito della normativa che, come abbiamo già detto, nella decisione della risposta penale da applicare, deve tener sempre ben presente la personalità di ogni minorenne che si trova ad essere soggetto di un procedimento penale.
L'essere prosciolti o assolti per **IMMATURITA'** di fatto significa ritenere il soggetto non capace di intendere e di volere, significa per il minore non aver acquisito la maturità penale, non avere la capacità di comprendere l'importanza trasgressiva del fatto e dunque di poter trarre significato da una risposta penale.
Se però consideriamo che per il minore l'azione trasgressiva ha una valenza comunicativa e che rappresenta un tentativo di adottare un comportamento da adulto, con la dichiarazione di immaturità in effetti di fatto non decodifichiamo il suo messaggio, restituendo allo stesso una immagine di soggetto infantile ed irresponsabile e andando a rinforzare il suo vissuto di "invisibilità".
Disconfermiamo così un processo di crescita, bloccandolo così come farebbe una condanna.
L'essere prosciolti per **PERDONO GIUDIZIALE** significa invece per il minore essere oggetto di benevolenza da parte della società che come un "buon genitore" perdona ma che nello stesso tempo rimanda al soggetto un messaggio banalizzante le regole sociali.
Dunque, le specificità della normativa in materia di procedura penale minorile ci confermano l'attenzione del legislatore a considerare la delicatezza della fase di crescita in cui l'utente-minore viene a collocarsi sebbene, da quanto se ne deduce da una analisi dei dati relativi all'applicazione del D.P.R. 448/88 nelle varie Magistrature distribuite su tutto il territorio nazionale, è possibile evidenziare una certa disparità di trattamento ai danni dei soggetti appartenenti alle fasce più deprivate, che finiscono per non godere dei benefici più significativi e costruttivi di cui la normativa dispone.
Dunque, la sfida da intraprendere resta quella di rendere paritarie le opportunità, investendo in risorse economiche, nel personale e nelle strutture, allo scopo di rendere l'interesse del minore un principio universale.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Ricordiamo ai Soci, non ancora in regola, che è possibile versare la quota associativa per l'anno 2003 prendendo contatto con la Segreteria o utilizzando le consuete procedure.

CONVEGNI E SEMINARI

Nei giorni **5 e 6 maggio 2003** si è tenuto a **Pieve di Cadore** il 2° Convegno di Psicologia Giuridica sul tema *"Processi devianti e processi psicopatologici nel minore autore di reato",* organizzato dall'Unità Locale Socio Sanitaria ULSS n° 1 Belluno e dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG, con il contributo operativo della Dr.ssa Fausta Del Favero.
Nel corso delle due giornate sono stati affrontati i temi della devianza e della psicopatologia del minore autore di reato.
I vari relatori che si sono succeduti hanno sviluppato argomenti teorici e illustrato casi clinici, nonché presentato ricerche scientifiche ultimate e in fase di realizzazione.

FRESCHI DI STAMPA

Isabella Merzagora Betsos - **DEMONI DEL FOCOLARE. Mogli e madri che uccidono.** Centro Scientifico Editore, 2003.
L'omicidio al "femminile" conserva caratteristiche sue proprie che continuano a tenerlo ben distinto da quello "al maschile". L'ambito familiare è certamente quello in cui maggiormente si esplica l'attività omicidiaria della donna nel suo ruolo di figlia, di moglie e di madre.
Su queste due ultime figure si incentra la monografia di Isabella Merzagora, che percorre un tema così difficile e per molti versi disturbante e coinvolgente, con straordinaria maestria e ricchezza di citazioni tratte dalla letteratura scientifica e non.
Il percorso narrativo è arricchito dall' esposizione di una casistica peritale che comprende soggetti "normali" e "patologici". In realtà, questa distinzione, che tiene conto di esigenze psichiatrico-forensi in tema di imputabilità, risulta piuttosto grossolana e approssimativa, certamente riduttiva, di fronte alle molteplici motivazioni poste alla base dell'omicidio intrafamiliare femminile e che, solo in parte, appartengono alla patologia psichiatrica delle depressioni maggiori e delle schizofrenie.
Il libro è un testo di riferimento fondamentale per tutti i professionisti che si occupano di violenza e di omicidio (psichiatri, psicopatologi, giudici, avvocati, inquirenti in genere) ma non solo: esso può offrire elementi di conoscenza e di comprensione della dinamica del crimine a tutti coloro che vogliono an-

dare oltre il semplice etichettare come "folle" un gesto che "la gente comune" continua a credere impossibile, ma che frequentemente troviamo nelle cronache dei giornali.

Nei giorni **17, 18 e 19 ottobre 2003** si svolgerà a Siracusa, a cura dell'*Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminale ISISC*, un Convegno di Psicologia Giuridica organizzato da S.E. Prof. Giovanni Conso e dalla Prof.ssa Luisella de Cataldo Neuburger sul tema: *"Processo Penale Minorile: aggiornare il sistema"*.
I Soci interessati all'iniziativa possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'ISISC (Sig.ra Maria Teresa Troja):
tel. 0931 414515
e-mail: isisc@ibmsnet.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lunedì 9 - 13
mercoledì 9 – 18; venerdì 9 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 30 giugno 2003